



[Pagina iniziale](#) > [Formulario di ricerca](#) > [Elenco dei risultati](#) > **Documenti**



Lingua del documento :

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)  
2 luglio 2014 ([1](#))

«Ricorso di annullamento – Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento – Assenza di incidenza diretta – Irricevibilità manifesta»

Nella causa T-403/14,

**Romano Piscioti**, residente in Onne Port Harcourt (Nigeria), rappresentato da  
M. Maresca, avvocato,

ricorrente,

contro

**Commissione europea**,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda diretta ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione dell'11 aprile 2014, recante rifiuto di avviare un procedimento per inadempimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE nei confronti della Repubblica federale di Germania,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),  
composto da M. E. Martins Ribeiro (relatore), presidente, S. Gervasoni e  
L. Madise, giudici,  
cancelliere: E. Coulon  
ha emesso la seguente

### Ordinanza

#### Procedimento e conclusioni del ricorrente

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 giugno 2014, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

Esso conclude che il Tribunale voglia annullare la decisione della Commissione dell'11 aprile 2014, recante rifiuto di avviare un procedimento per inadempimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE nei confronti della Repubblica federale di Germania.

#### In diritto

Ai sensi dell'articolo 111 del regolamento di procedura, quando un ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

Nel caso di specie il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, in forza di tale articolo, di statuire senza proseguire il procedimento.

Il presente ricorso, proposto ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, è diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione di non raccogliere l'invito del ricorrente ad avviare un procedimento per inadempimento nei confronti della Repubblica federale di Germania, a seguito dell'asserita violazione degli articoli 18, 56 e 267 TFUE, di cui egli sarebbe stato vittima a causa della sua estradizione verso gli Stati Uniti d'America.

Secondo costante giurisprudenza, i singoli non sono legittimati ad impugnare il rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento nei confronti di uno Stato membro (ordinanza del 12 giugno 1992, *Asia Motor France/Commissione*, C-29/92, Racc., EU:C:1992:264, punto 21; ordinanza del 13 novembre 1995, *Dumez/Commissione*, T-126/95, Racc., EU:T:1995:189, punto 33, e sentenza del 22 maggio 1996, *AITEC/Commissione*, T-277/94, Racc., EU:T:1996:66, punto 55).

Infatti, quando una decisione della Commissione, come nella fattispecie, è negativa, va considerata in funzione della natura della domanda di cui costituisce la risposta (sentenza dell'8 marzo 1972, *Nordgetreide/Commissione*, 42/71, EU:C:1972:16, punto 5; ordinanza *Dumez/Commissione*, punto 6 supra, Racc., EU:T:1995:189, punto 34, e sentenza del 22 ottobre 1996, *Salt Union/Commissione*, T-330/94, Racc., EU:T:1995:154, punto 32).

Occorre ricordare che l'articolo 263, quarto comma, TFUE prevede che qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma dello stesso articolo, un ricorso d'annullamento contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti

regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione.

Orbene, nell'ambito del procedimento di constatazione di un inadempimento disciplinato dall'articolo 258 TFUE, i soli atti che la Commissione può essere indotta ad adottare sono rivolti agli Stati membri (ordinanze del 29 novembre 1994, Bernardi/Commissione, T-479/93 e T-559/93, Racc., EU:T:1994:277, punto 31, e del 19 febbraio 1997, Intertronic/Commissione, T-117/96, Racc., EU:T:1997:16, punto 32). Inoltre, risulta dall'economia dell'articolo 258 TFUE che né il parere motivato, che costituisce solo una fase preliminare all'eventuale deposito di un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte, né l'adizione della Corte attraverso l'effettivo deposito di un ricorso siffatto possono costituire atti riguardanti direttamente le persone fisiche o giuridiche.

Ne consegue che la domanda del ricorrente diretta ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione dell'11 aprile 2014, recante rifiuto di avviare un procedimento per inadempimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE nei confronti della Repubblica federale di Germania deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile, senza che sia necessario notificare il ricorso alla Commissione.

#### **Sulle spese**

Poiché la presente ordinanza è adottata prima della notifica dell'atto introduttivo del ricorso alla Commissione e prima che quest'ultima abbia potuto sostenere delle spese, è sufficiente decidere che il ricorrente sopporterà le proprie spese, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

così provvede:

**Il ricorso è respinto.**

#### **Il ricorrente sopporterà le proprie spese.**

Lussemburgo, 2 luglio 2014

Il cancelliere

Il presidente

E. Coulon

M. E. Martins Ribeiro

---

1 Lingua processuale: l'italiano.